

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|---|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2018-1565 del 29/03/2018 |
| Oggetto | Atto di adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 13/03/2013 n.59 - Azienda agricola GIOVANETTI PAOLO - Correggio |
| Proposta | n. PDET-AMB-2018-1628 del 29/03/2018 |
| Struttura adottante | Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia |
| Dirigente adottante | VALENTINA BELTRAME |

Questo giorno ventinove MARZO 2018 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n. 29139/2017

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 13/03/2013 n.59 - Azienda agricola "GIOVANETTI PAOLO" - Correggio.

LA DIRIGENTE

Visto l'art. 16, comma 3, della Legge della Regione Emilia-Romagna n. 13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);

Visto la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2173/2015, che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia, e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2230/2015, che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Richiamata la Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento ai sensi della Legge Regionale n. 4/2007, N° 19609 in data 03/10/2017 sull'applicativo regionale Gestione Effluenti;

Vista la domanda di AUA presentata dall'azienda agricola "**GIOVANETTI PAOLO**", avente sede legale in comune di Correggio - Via per Reggio n.6 e stabilimento in comune di **Correggio - Via Fosdondo n.34**, per l'attività di **azienda agricola con allevamento suini**, acquisita al protocollo di Arpae n.PGRE/2017/12058 del 13/10/2017, e successiva documentazione integrativa, prot.n. PGRE/2017/14637 del 14/12/2017, ai fini dell'esclusione dalle procedure di valutazione di impatto ambientale;

Preso atto che la suddetta domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/06;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.272 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- comunicazione preventiva di cui all'art.112 del D.Lgs. 152/06 per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;
- comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n. 447/95; art. 4 commi 1 e 2 del D.P.R. n. 227/2011; art. 10, comma 4 della L.R. n.15/2001);

Visto che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Visto il parere di compatibilità idraulica del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale, acquisito al protocollo di Arpae n. PGRE/2018/216 del 09/01/2018;

Visto il nulla osta del Comune di Correggio, prot.n. 2018/6348 del 23/03/2018, acquisito al protocollo di Arpae n.PGRE/2018/3853 del 29/03/2018, riguardante lo scarico dei reflui domestici in acque superficiali, e la relazione tecnica di Arpae, Servizio Territoriale di Reggio Emilia - Distretto Nord, n.PGRE/2018/957 del 25/01/2018, ivi richiamata;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del procedimento, di provvedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013;

DETERMINA

1) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 59/2013 per l'impianto dell'azienda agricola "**GIOVANETTI PAOLO**" ubicato in comune di Correggio - Via Fosdondo n.34, che comprende i seguenti titoli ambientali:

| Settore ambientale interessato | Titolo Ambientale |
|--------------------------------|--|
| Acque | Autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs. 152/06 |
| Aria | Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.272 del D.Lgs. 152/06 |
| Suolo | Comunicazione preventiva di cui all'art.112 del D.Lgs 152/06 per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento |
| Rumore | Comunicazione relativa all'impatto acustico |

2) che le **condizioni e prescrizioni** da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1 sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1 - Scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/06;**
- **Allegato 2 - Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.272 del D.Lgs.152/06;**
- **Allegato 3 - Comunicazione preventiva di cui all'art.112 del D.Lgs. 152/06 per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;**
- **Allegato 4 - Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

3) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

4) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

5) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente.

6) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

7) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

8) Si trasmette la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta (60) giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi (120) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

La Dirigente
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1 - Scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/06.

- Lo scarico oggetto della presente autorizzazione è costituito dalle acque reflue domestiche provenienti dal fabbricato adibito a spogliatoio.
- L'insediamento ha una consistenza di n.2 addetti, inferiore a 50 abitanti equivalenti (AE). Il trattamento dei reflui avviene attraverso un sistema costituito da una fossa Imhoff e un filtro batterico anaerobico.
- Il corpo idrico recettore dello scarico è il fossato interpodereale con scarico indiretto nello scolo Tarozzo.

Prescrizioni

1. L'impianto di depurazione (fossa Imhoff e filtro batterico) dovrà essere realizzato come da progetto e nel rispetto delle caratteristiche costruttive tecnico-funzionali come previsto dalla Tabella A secondo i criteri fissati della Tabella B della Delibera regionale n°1053/2003.
2. L'installazione dell'impianto di depurazione dovrà essere effettuata secondo le indicazioni del costruttore. Al termine dell'installazione dovrà essere rilasciata dichiarazione da parte del Direttore dei Lavori attestante la conformità al progetto approvato a la rispondenza alle indicazioni citate. Tale dichiarazione deve essere messa in visione agli agenti accertatori.
3. Il pozzetto di ispezione a valle delle impianto, assunto per il controllo, dovrà essere predisposto ed attrezzato al fine di garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto delle metodologie IRSA e indicato in modo visibile.
4. Le reti fognarie acque bianche (pluviali), dei reflui zootecnici e delle acque reflue domestiche devono essere completamente separate. E' ammesso lo scarico dei pluviali direttamente a perdere sul terreno purché non vi siano fenomeni di promiscuità con la rete fognaria domestica.
5. La rete fognaria acque di cortile dovrà essere dotata di apposito sistema di emergenza (es. valvola o serranda) a monte dello scarico in fossato interpodereale al fine di prevenire sversamenti, anche occasionali, di sostanze inquinanti.
6. E' tassativamente vietato lo scarico di reflui potenzialmente pericolosi e/o dannosi per l'ambiente.
7. Il titolare dello scarico dovrà garantire nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti; dovrà inoltre essere garantito il deflusso delle acque nel corpo idrico recettore.
8. I fanghi/grassi di risulta dagli impianti di trattamento dovranno essere sottoposti alla disciplina dei rifiuti.
9. Sono fatti salvi i titoli abilitativi edilizi comunali e tutte le ulteriori autorizzazioni e/o concessioni necessarie per realizzare l'intervento relativo allo stabilimento, le opere e la rete fognaria/impianti di depurazione e scarico, comunque nel rispetto della normativa vigente.

Allegato 2 - Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.272 del D.Lgs.152/06

| | |
|--------------------------------|---|
| Settore ambientale interessato | Titolo Ambientale |
| Aria | Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.272 del D.Lgs.152/06 |

L'azienda agricola "**GIOVANETTI PAOLO**" è autorizzata a svolgere l'attività di **azienda agricola con allevamento suini** negli impianti ubicati in Comune di **Correggio - Via Fosdondo n.34** - Provincia di Reggio Emilia, nel rispetto dei limiti di emissione sotto riportati e delle prescrizioni previste dall'Allegato 3 – Prescrizioni generali per le attività in deroga di cui all'art.272 commi 1 e 2 del D.Lgs.152/06 – e dell'Allegato 4 – Prescrizioni specifiche per tipo di attività – di cui alla Delibera Regionale n.2236 del 28/12/2009 e s.m.i.:

| Punto Emissione | Provenienza | Portata (Nmc/h) | Altezza (m) | Durata (h/g) | Inquinanti | Concentrazione (mg/Nmc) | NOTE |
|-----------------|--|---|-------------|--------------|------------|-------------------------|------|
| T1÷T5 | TORRINI ESTRAZIONE FORZATA | Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D.Lgs.152/06. | | | | | |
| ST1÷ST3 | LAGONI DI STOCCAGGIO | Emissioni diffuse | | | | | |
| S01÷S03 | SILOS STOCCAGGIO MANGIME | Emissioni diffuse | | | | | |
| E1 | GRUPPO ELETTROGENO A GASOLIO DA 300 KW | Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D.Lgs.152/06. | | | | | |

*Eventuali proroghe della data di messa a regime degli impianti autorizzati, fissata per il giorno **30/06/2019**, potranno essere concesse dall'ARPAE Struttura Autorizzazione e Concessioni a seguito di motivata richiesta presentata con congruo anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata; tale richiesta dovrà essere inviata per conoscenza al Comune e ad ARPAE territorialmente competente.*

Le richieste, presentate secondo le suddette modalità, volte ad ottenere proroga del termine di messa a regime non superiore ad anni 1 (uno) dalla data originariamente fissata, saranno da considerarsi virtualmente accolte, anche in assenza di specifico atto da parte dell'ARPAE Struttura Autorizzazione e Concessioni.

La Ditta deve tenere costantemente aggiornato un registro dalle pagine numerate su cui annotare l'indicatore di attività del ciclo tecnologico (consumi di materie prime ed ausiliarie, validate dalle relative fatture d'acquisto o dato di produzione, a seconda del parametro sulla base del quale l'attività viene classificata ai sensi dell'art.272 comma 2) e gli interventi di manutenzione di eventuali impianti d'abbattimento, da tenere a disposizione delle Autorità di controllo.

L'adesione all'autorizzazione di carattere generale **non può considerarsi valida** nel caso in cui siano utilizzate, nell'impianto o nell'attività, le sostanze o le miscele con indicazioni di pericolo **H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd** ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Allegato 3 - Comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del D.Lgs. 152/06 per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento.

Dai dati presenti nella Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, richiamata in premessa, emerge che:

- l'allevamento dispone di strutture di stoccaggio sufficienti a contenere i reflui dell'allevamento;
- la dotazione di terreni per lo spandimento è proporzionata al quantitativo di azoto presente nei reflui.

Prescrizioni

- La Ditta è tenuta a rispettare tutte le disposizioni previste dal Regolamento Regionale n. 3/2017.
- La Comunicazione di utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento deve essere presentata ogni qualvolta si renda necessario aggiornare i dati in essa contenuti ai sensi del medesimo Regolamento.
- Ogni modifica della Comunicazione, compresi i rinnovi, dovrà essere effettuata attraverso le procedure previste dal medesimo Regolamento, in particolare mediante l'utilizzo dell'apposito applicativo regionale (Gestione Effluenti).
- Per aggiornamenti o variazioni dei dati della Comunicazione aventi incidenza sugli altri titoli ambientali di cui al comma 1 dell'art.3 del D.P.R. 59/2013, la Ditta è tenuta a presentare domanda di modifica di AUA con le procedure previste all'art. 6 del medesimo D.P.R. 59/2013.

Allegato 4 - Comunicazione relativa all'impatto acustico.

Dalla valutazione previsionale di impatto acustico della Ditta allegata, redatta e firmata da tecnico competente in acustica ambientale, risulta che l'attività svolta dalla stessa è in grado di rispettare:

- i limiti assoluti del periodo diurno e del periodo notturno per i ricettori sensibili R11 ed R12 e per le aree agricole poste a confine;
- i limiti differenziali presso il ricettore R12, mentre non è possibile applicare il differenziale per R11 trattandosi di edificio attualmente non abitabile (privo di tetto).

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

- l'attività deve essere realizzata e condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.